



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. **13343/2024** promossa da:

Parte_1 p.i. **P.IVA_1**, con sede in Misilmeri, (Palermo), via Orazio, 14, in persona del legale rappresentante p.t., **Parte_2** rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo SIDOTI del Foro di Padova e Giuliana VICARI del foro di Trapani, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Palermo, piazza Castelnuovo, 35

Attrice in opposizione

contro

Controparte_1 (P.IVA **P.IVA_2**), con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare n. 268, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. **Controparte_2** rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Novazio del Foro di Milano presso il quale è elettivamente domiciliata

Convenuta opposta

Conclusioni

Per parte attrice:

“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

in via preliminare

- DICHIARARE LA PROPRIA INCOMPETENZA in favore della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna e, per l'effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 3167/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 06/06/2024, in seno al procedimento avente r.g. n. 9733/2024;

in via preliminare subordinata,

- DICHIARARE LA PROPRIA INCOMPETENZA TERRITORIALE in favore del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. e, per l'effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 3167/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 06/06/2024, in seno al procedimento avente r.g. n. 9733/2024;

in via preliminare ulteriormente subordinata

- DICHIARARE IMPROCEDIBILE la domanda promossa da **Controparte_1** er mancato invio dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nel merito

- ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto da **Parte_1** a **Controparte_1** [...] perché alcun beneficio è stato ottenuto dalla prima o, comunque perché parte opposta si è resa inadempiente nei confronti di parte opponente;

in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE che la società **Parte_1** non è, ad alcun titolo, debitrice della società **Controparte_1**

- in subordine, accertare e dichiarare che **Pt_1** è debitrice di **Pt_3** della minore somma calcolata sul beneficio realmente fruibile dalla committente.

- REVOCARE, in ogni caso, per i motivi sopra esposti l'opposto decreto ingiuntivo n. 3167/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 06/06/2024, in seno al procedimento avente r.g. n. 9733/2024, perché infondato, ingiusto ed illegittimo; il tutto in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”;

Per parte convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione:

In via preliminare in rito:

- rigettare l'eccezione di incompetenza del giudice statale e/o l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla opponente ed ogni altra eccezione dalla stessa sollevata per i motivi esposti in narrativa;

In via preliminare in rito:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una delle eccezioni ex adverso formulate, disporre, con ordinanza resa fuori udienza, il mutamento del rito da ordinario a semplificativo per le ragioni sopra esposte;

In ogni caso:

- compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti sussistendo validi e fondati motivi;

In via preliminare nel merito:

- concedere, all'uopo previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino n. 3167/2024, ricorrendone i presupposti di legge per i motivi esposti in narrativa;

In via principale, nel merito:

- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Vercelli n. 3167/2024, confermandolo in toto per i motivi innanzi esposti nonché rigettare ogni altra domanda di parte opponente in quanto infondata in fatto e il diritto;

in via subordinata nel merito:

- in caso di revoca dell'ingiunzione opposta, condannare **Pt_1** a pagare a **CP_3** la somma di euro 14.366,09 o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa;

In ogni caso:

Con vittoria piena di spese e compensi professionali del presente giudizio. ”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_1* in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3167/2024 del 6.6.2024 con cui il Tribunale di Torino aveva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 14.366,09.

L'opponente premetteva di aver stipulato il 25.11.2021 un accordo quadro con *Controparte_4* [...] poi fusa per incorporazione in *Controparte_1* per l'attività di consulenza volta ad individuare strumenti di finanza agevolata di cui la società avrebbe potuto usufruire. Tale accordo prevedeva che, di volta in volta, dopo aver individuato i possibili benefici di cui la cliente poteva usufruire, la *Part* sottoscrivesse uno specifico modulo di progettazione affinché la società di consulenza predisponesse una domanda per partecipare al singolo bando.

Il 22.3.2022 veniva affidato l'incarico per lo studio di fattibilità per la fruizione del credito di imposta "Formazione 4.0" al fine di verificare se la società possedesse i requisiti necessari. *CP_1* [...] *CP_1* (d'ora in poi *Parte* comunicava all'esito che la società avrebbe potuto beneficiare di un credito di imposta di euro 201.731,3. A seguito di una ulteriore verifica, però, la società *Part* acclarava l'insussistenza dei requisiti per accedere al beneficio e contestava alla controparte l'inadempimento. *Parte* invece ritenendo di aver adempiuto correttamente alla propria obbligazione emetteva la proforma n. 336 del 29.9.2022 e poi la fattura 4038 del 3.7.2023 per euro 14.366,09. Stante il mancato pagamento, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torino l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.

In via preliminare l'opponente eccepiva l'incompetenza del giudice adito in ragione della presenza nel suddetto accordo quadro di una clausola compromissoria con cui le parti avevano stabilito di deferire le eventuali controversie relative all'applicazione, interpretazione ed esecuzione dell'accordo quadro alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna (art 13 accordo quadro, doc. 2 opp.).

Sempre in via preliminare eccepiva comunque l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino dovendo ritenersi competente in virtù della suddetta clausola il Tribunale di Bologna.

Eccepiva ancora in via preliminare l'improcedibilità dell'azione in ragione del mancato invito alla negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 132/2014. Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa avversaria fondata esclusivamente sulla fattura emessa unilateralmente da *Parte* e inidonea, nel giudizio a cognizione piena, a provare la sussistenza del credito. Infine, eccepiva l'inadempimento ex art. 1460 c.c. stante l'insussistenza dei presupposti per accedere al beneficio fiscale che non avevano quindi consentito alla società di godere dell'agevolazione ed essendo contrattualmente previsto che il compenso fosse calcolato in percentuale rispetto al beneficio ottenuto da *Part*.

L'errore nella consulenza fornita era indicativo dell'assenza di diligenza di *Parte* nello svolgimento dell'incarico, posto che dall'analisi della documentazione avrebbe dovuto immediatamente rilevare

l'assenza dei requisiti per poter accedere ai benefici stante l'incompatibilità tra i corsi di formazione effettuati presso ^{Part} e quelli per cui la normativa prevedeva la possibilità di ottenere il credito di imposta (sia con riferimento alla qualifica dei docenti, che alla modalità di svolgimento dei corsi e relativi adempimenti nei confronti dei lavoratori) .

Si costituiva in giudizio ^{Controparte_1} contestando quanto dedotto da controparte in merito all'incarico del 22.3.2022 affidato per verificare la possibilità di usufruire del credito di imposta Formazione 4.0; confermava che ^{Part} aveva contestato l'esito della consulenza e che aveva rifiutato il pagamento della fattura n. 4038 relativa all'incarico (doc. 5 monitorio).

In relazione alla clausola compromissoria precisava che l'accordo quadro del 2021 era stato richiamato dalle parti solo con riferimento alle clausole relative al pagamento del corrispettivo. Mancava, quindi, lo specifico consenso e richiamo alla clausola compromissoria richiesto dalla giurisprudenza per cui non potrebbe valere per CDR quanto statuito tra parti diverse. Inoltre, riteneva che anche in caso di accoglimento dell'eccezione vi fossero giustificati motivi per compensare le spese ex art. 92 c.p.c. essendo comunque consentito al creditore ricorrere alla tutela monitoria pur in presenza di clausola compromissoria oltre al fatto che sulle spese dovrebbero comunque decidere gli arbitri davanti ai quali proseguirebbe il giudizio.

In relazione all'eccezione di incompetenza territoriale specificava che non vi era alcun principio che individuasse il giudice competente in quello del luogo ove si trovava la camera arbitrale cui le parti avevano deciso di devolvere le controversie tra loro insorte.

Parimenti infondata doveva ritenersi l'eccezione di improcedibilità del giudizio in quanto la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità nei procedimenti monitori e in quelli di opposizione.

Nel merito riteneva che ^{Parte} avesse svolto con diligenza il proprio incarico ribadendo che la società aveva i requisiti per poter usufruire del credito nella misura-diversa da quella indicata nell'atto di opposizione – di euro 198.221,3 e ciò proprio sulla base della documentazione fornita da ^{Part}. Ne consegue che ^{Part} aveva titolo a richiedere il 7% del beneficio fruibile così come statuito in contratto al netto della franchigia di 30.000 euro.

Infine, precisava che le contestazioni formulate da controparte non costituissero fatto estintivo o impeditivo rilevante ex art. 2697 c.c. né l'eccezione di inadempimento genericamente formulata potesse valere ad invertire l'onere della prova.

Per lo studio di fattibilità la società si era avvalsa delle dichiarazioni del legale rappresentate di ^{Part} e della documentazione da questa fornita sia per quanto atteneva ai requisiti dei formatori che per quanto atteneva alla dislocazione dei lavoratori che avevano partecipato ai corsi.

Ad ogni modo con riferimento all'eccezione di inadempimento, considerando che controparte stessa affermava che avrebbe potuto usufruire del beneficio almeno in parte il giudice avrebbe dovuto valutare l'entità degli inadempimenti con la conseguenza che non poteva ritenersi legittimo il rifiuto di adempiere di *Part*. In ultimo la convenuta chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Alla prima udienza del 10.2.2025 le parti manifestavano la volontà di conciliarsi e il Giudice accordava un rinvio al 24.3.2025. In relazione al credito di imposta l'opponente specificava di averlo restituito con F24 e l'opposta ribadiva che il credito era stato utilizzato nella dichiarazione dei redditi e che i controlli della Guardia di Finanza attenevano a diversa agevolazione.

Anche all'udienza del 24.3.2025 le parti confermavano la volontà di conciliarsi e stante l'assenza del legale rappresentante di *Part* veniva disposto un ulteriore rinvio al 5.5.2025.

All'udienza del 5.5.2025 le parti davano atto dell'indisponibilità a conciliare la causa e insistevano nelle proprie istanze.

Con ordinanza del 18.6.2025 il Giudice, alla luce dell'eccezione di incompetenza fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 15.12.2025 e rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.

Con decreto V.T. 141/2025 del 10.11.2025 la causa veniva riassegnata alla scrivente che per esigenze organizzative rinviava la predetta udienza di discussione al 3.2.2026.

All'esito dell'udienza del 3.2.2026 il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.3 c.p.c.

L'opposizione deve essere accolta per le ragioni che seguono.

Anzitutto, deve precisarsi che non è fondata la preliminare eccezione di improcedibilità per mancato invito alla negoziazione assistita essendo espressamente escluso dall'art. 3 c. 3 d.l. 132/2014 che la stessa sia condizione di procedibilità nei procedimenti monitori e nella relativa opposizione.

Con riferimento all'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'accordo quadro del 25.11.2021 deve richiamarsi quanto osservato con ordinanza resa nel presente giudizio il 18.6.2025 con cui si è evidenziato che il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto da *Controparte_1* sulla base del Contratto Quadro, inizialmente stipulato da *Part* con *Controparte_4*, di cui quindi l'ingiungente ha inteso valersi e sulla base della lettera di incarico del 22.3.2022 relativa all'incarico per lo studio di fattibilità circe la sussistenza dei requisiti per usufruire dei crediti fiscali Formazione 4.0.

La convenuta ha eccepito che la clausola, stipulata da *Part* con *Controparte_4* non le sarebbe applicabile stante la diversità dei soggetti del precedente accordo.

Invero, come riferito da entrambe le parti, *Controparte_4* veniva fusa per incorporazione nella *Controparte_1* e ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Tale argomento difensivo non può quindi trovare accoglimento.

È però necessario qualificare la clausola di cui all'art. 13 dell'accordo quadro che prevede che “*Tutte le controversie inerenti la regolarità, l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, saranno risolte mediante Arbitrato rituale, secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, da n. 1 Arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale*”.

La clausola, che va interpretata sulla base del dato letterale e della comune volontà delle parti esplicita chiaramente la volontà che le controversie tra le parti derivanti dal contratto siano decise con arbitrato rituale (cfr. Cass. Civ. n. 21059/19).

L'ingiungente ha eccepito l'inapplicabilità della clausola alla presente controversia che nascerebbe da uno specifico contratto successivo all'accordo quadro anche se a questo collegato cui, per costante giurisprudenza, non può automaticamente estendersi quanto stabilito nell'accordo quadro. Peraltro le parti avrebbero specificato che l'accordo quadro era richiamato nella lettera di incarico solo per i profili relativi al corrispettivo e alle modalità di pagamento.

Invero, dalla lettura della lettera di incarico del 22.3.2022 al punto 2.4 si legge che “*le condizioni contrattuali, inclusi il corrispettivo e le modalità di pagamento, sono stabilite nell'accordo quadro*”.

A differenza, quindi, di quanto sostenuto da *Parte* il richiamo effettuato nella lettera di incarico è comprensivo di tutte le condizioni contrattuali previste nell'accordo quadro, compresa quella relativa alla competenza arbitrale a decidere delle controversie insorte tra le parti.

Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte “*la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa*” (cfr. *ex multis*, Cassazione n.3004 del 2025; Cass. n. 3523 del 2020). Quindi, se è vero che la clausola compromissoria prevista in un contratto non si estende in automatico ad altri contratti tra le parti anche se collegati quanto verificatosi nel caso di specie non è riconducibile a tale ipotesi (cfr. Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29332 del 22/12/2020 “*La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tale situazione, peraltro, non corrisponde a quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del*

contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale perché, ove si tratti di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal

contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede.”).

Controparte_1 ha sostenuto che la clausola compromissoria, in mancanza di specifico richiamo, non può operare con riferimento ai contratti collegati a quello ove la stessa non è specificamente pattuita.

In realtà in virtù di quanto stabilito al punto 2.4 è evidente che le parti abbiano voluto integrare i due contratti rinviando all’accordo quadro per tutte le condizioni contrattuali.

Peraltro, proprio dall’accordo quadro si evince che l’attività svolta da Parte venga regolata dall’accordo quadro e, come stabilito dall’art. 3 solo laddove la società cliente intenda avvalersi di uno specifico strumento agevolativo tra quelli proposti dalla società di consulenza allora la cliente sottoscriverà specifico modulo di progettazione con l’effetto di affidare l’incarico al consulente di “*eseguire la preparazione, compilazione/redazione della domanda, stesura del progetto e l’eventuale relativa presentazione all’ente gestore dell’agevolazione*”.

Sempre il medesimo articolo disciplina anche l’ipotesi in cui nel corso dell’iter di progettazione non sia più possibile presentare la domanda o predisporre la documentazione necessaria prevedendo che le parti se ne diano avviso e che la rinuncia del committente alla presentazione della domanda non comporta l’applicazione di penali.

Da tali disposizioni si desume chiaramente come la lettera di incarico e l’attività che ne consegue si inseriscano nell’ambito del più generale rapporto contrattuale delle parti che prevede un’attività svolta costantemente dalla società di consulenza per la cliente cui va ad aggiungersi quella specifica riguardante la partecipazione ai singoli bandi, realizzandosi così un’integrazione tra le due attività. A riprova della bontà di tale interpretazione si pone proprio la documentazione prodotta da CDR in allegato alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (cfr. in particolare docc. da 4 a 8) relativa alla documentazione raccolta da Parte in merito ai docenti e corsi e al dossier preparato in relazione al credito Formazione 4.0 prima della sottoscrizione della lettera di incarico del 22.3.2022.

Peraltro, ai fini dell’operatività della clausola e in relazione a quanto osservato da Parte in merito alla *causa petendi* proprio la disposizione sopra richiamata disciplina l’ipotesi, oggetto della controversia qui instaurata in cui si verificano problematiche nell’iter di progettazione anche con riguardo alla documentazione (cfr. Cass. Civ. 23194/2020 “*quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell’integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole*

concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (conf. Cass. n. 5578/2000)”.

A ciò si aggiunga che come evidenziato da Cass. Civ. n. 20676/18 è “*assorbente nel dirimere il conflitto nel senso della competenza arbitrale è il criterio di chiusura dettato dall'art. 808-quater cod. proc. civ. per cui «nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce».*

Deve quindi essere accolta l’eccezione di incompetenza del Tribunale in favore della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna.

L’accoglimento di tale eccezione è assorbente rispetto all’ulteriore questione di competenza territoriale posta dall’opponente.

In relazione alla sorte del decreto ingiuntivo emesso è noto che in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito che sorge dal contratto in cui la clausola è presente, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione. In tale caso è il giudice dell’opposizione a dover revocare il decreto ingiuntivo rinviando le parti dinanzi all'arbitro (cfr. Cassazione, sez. VI, 24/09/2021, n.25939; 5265/2011). In virtù di tale principio deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Torino il 6.6.2024 n. 3167/2024 (r.g. 9733/2024).

Spese di lite

L’opposta ha chiesto la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie e del fatto che pur in presenza di clausola compromissoria sia consentito alla parte di richiedere la tutela monitoria. Ai sensi dell’art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese può disporsi solo nelle ipotesi specificamente previste della soccombenza reciproca, della novità assoluta della questione o del mutamento giurisprudenziale, o ancora, per altre analoghe ed eccezionali ragioni così come stabilito dalla Corte costituzionale n. 77/2018.

La possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo pur in presenza di clausola compromissoria non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. assumendosi l’ingiungente il rischio che con l’opposizione la controparte eccepisca l’incompetenza del giudice dichiarando di volersi valere della clausola compromissoria. Le spese, quindi, vanno poste a carico di Controparte_1 in applicazione del principio di soccombenza e vanno liquidate per il presente grado secondo i parametri attualmente vigenti per lo scaglione corrispondente alla somma in contestazione (da euro 5.201 a 26.000) nei valori medi, per le prime due fasi, e minimi per la fase di trattazione e decisionale stante la natura documentale della causa, in

complessivi euro 3.387,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:

DICHIARA l'incompetenza del Tribunale a decidere la controversia in favore della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna;

REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3167/2024 emesso dal Tribunale di Torino il 6.6.2024 (r.g. 9733/2024);

CONDANNA *Controparte_1* al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte opponente per un totale di euro 3.387,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Sidoti e Avv. Giuliana Vicari dichiaratisi antistatari.

Torino, 12 febbraio 2026

Il Giudice

Mariagiovanna Compare